

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 1 marzo 2012, n. 1193.

I cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni comunali devono presentare domanda al Sindaco non oltre il quinto giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e la loro inclusione nelle liste aggiunte viene effettuata in sede di revisione ex art. 32, quarto comma, del d.P.R. 223/1967. Non è possibile per questi cittadini ricorrere all'ammissione al voto ai sensi dell'art. 32 bis dello stesso d.P.R..

Omissis.

Come evidenziato dalle parti, l'appello verte sostanzialmente sulla corretta interpretazione degli *articoli 32 e 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967*.

Dopo aver premesso che, a differenza che per i cittadini italiani, per i cittadini comunitari l'iscrizione alle liste elettorali avviene a domanda, l'appellante assume che quando in prossimità di una tornata elettorale, pur essendo in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di voto, un cittadino italiano o comunitario si accorga di non essere iscritto per qualsiasi motivo nelle liste elettorali, può chiedere di essere ammesso al voto con un provvedimento di urgenza, pur essendo appunto decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 32 e cioè il trentesimo giorno per le iscrizioni previste al n. 5 dell'articolo stesso.

In sostanza, a suo dire, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 1970, n. 47, il legislatore, con la *L. n. 40 del 1979* avrebbe aggiunto, per apportare variazioni alle liste elettorali, alle ordinarie revisioni semestrali una revisione dinamica con termini fissati e, per garantire sempre e comunque il diritto di voto (favor voti), un ulteriore procedimento speciale ed urgente di carattere generale a domanda, affidando l'ammissione al voto alla Commissione elettorale circondariale, con successiva iscrizione a sanatoria nella lista elettorale degli interessati, entro il mese successivo a quello in cui si è votato.

L'assunto degli appellanti non è condivisibile perché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, all'art. 32, *comma 1, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*, sono elencati da 1 a 5 i casi che determinano variazioni delle liste elettorali e al comma 4 dello stesso articolo sono indicati i termini entro i quali provvedere al riguardo.

L'acquisto del diritto elettorale, questione che qui interessa per i 35 cittadini comunitari che hanno acquisito in vari momenti la residenza nel Comune di ..., è ipotesi presa in considerazione espressamente dal *d.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197* che prevede che i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle consultazioni elettorali per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, devono presentare domanda al sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'*articolo 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223 del 1967*.

L'ipotesi di cui al punto 5 del comma 1 è del tutto diversa ed attiene all'acquisto del diritto elettorale per motivi differenti dal compimento del 18 anno di età o al suo riacquisto per la cessazione di cause ostative e l'art. 32, comma 4, prescrive che le variazioni straordinarie alle liste devono intervenire, occorrendo, "non oltre il 30 giorno anteriore alla data delle elezioni".

Limitatamente alle iscrizioni strettamente previste al punto 5, recita poi l'art. 32 bis, la Commissione elettorale circondariale "dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato", anche decorso il termine suddetto.

Trattasi di procedura straordinaria ed urgente, in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, analogica e la sua natura del tutto eccezionale è confermata dalla circostanza che la Commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali, ma le relative variazioni sono rimandate, a termini dell'ultimo comma dell'art. 32 bis, ad un momento posteriore: "entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la votazione".

Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza, determina il c.d. "blocco delle liste", con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicché ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.

Nel caso dei 35 cittadini comunitari, impropriamente ammessi al voto dalla Commissione circondariale, non solo non si verte nella casistica straordinaria per cui è applicabile l'art. 32 bis, ma è pacifico che la residenza nel Comune di ... da parte degli interessati è datata nel tempo e ben poteva essere utilizzata la procedura espressamente prevista

dalla legge per iscrivere gli stessi nella lista elettorale.

Le circolari della Direzione centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno richiamate dall'appellante circa il rilascio delle attestazioni di ammissioni al voto di cui all'*art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967*, pur costituendo un utile strumento per facilitare le operazioni di natura tecnica di competenza degli uffici elettorali comunali e di sezione, non possono incidere sul dettato normativo e sulla interpretazione della norma, appartenendo quest'ultima attribuzione, come correttamente osservato dal T.A.R., agli organi giurisdizionali.

Corretta è, altresì, la lettura data dal primo giudice al parere del Consiglio di Stato del 13.1.1988, n. 2343, che conferma il carattere straordinario della deroga prevista dall'*art. 32 bis d.P.R. n. 223 del 1967* citato e la sua applicabilità anche ai cittadini comunitari, ma sempre previo accertamento delle condizioni per la loro ammissione al voto, che nel caso in trattazione si è visto mancare.

Con successiva memoria gli appellanti sostengono che la lettura delle norme in questione andrebbe effettuata tenendo conto del principio fondamentale del "diritto (dovere civico) di voto" in relazione al quale l'iscrizione nelle liste avrebbe "mero valore ricognitivo e giammai costitutivo", in quanto il diritto al voto "trova fonte diretta" nell'*art. 48 della Costituzione* e nelle norme di attuazione.

L'assunto, di notevole interesse anche sul piano dottrinario, non può trovare accoglimento, atteso che se è vero che il diritto di voto è costituzionalmente garantito e trova fondamento nella legge, è altrettanto vero che la normativa di attuazione, ivi compresa quella relativa alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, deve tenere in conto l'altrettanto fondamentale esigenza, insita anch'essa nel sistema costituzionale, di garantire la certezza e la trasparenza delle elezioni e a tale funzione adempie la regolamentazione introdotta dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 1970, n. 47 e in particolare l'*art. 3 della L. n. 197 del 1996* che consente l'iscrizione nelle liste dei cittadini comunitari entro il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, mentre una ulteriore norma straordinaria di garanzia, l'*art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967* tutela, per motivazioni logiche, le posizioni di quanti hanno acquistato o riacquistato il diritto di voto successivamente ai termini ordinari e straordinari fissati dalla legge, così come ampiamente dedotto in precedenza, senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e cittadini comunitari, nel rispetto della par condicio voluto dalla Costituzione della Repubblica.

Omissis.